

RESTA

Riunione del 20 agosto 2025
Assemblea Straordinaria del Soci

Ordine del giorno:

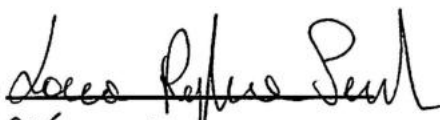
- 1) Lettura della comunicazione pervenuta in data 11/08/2025
- 2) Approvazione variazioni statutarie
- 3) Varie ed Eventuali

Alle ore 21.30 è aperta l'assemblea straordinaria dei soci, sono tutti presenti tranne i soci Impieri Alex, Contoz Lucia, Vierin Barbara, Foudon Andrea e Ferrero Stefania.

- 1) Il Presidente da lettura della comunicazione pervenuta a mezzo Pec in data 11/08/2025 da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nella quale si comunica all'Associazione la necessità di effettuare delle modifiche allo Statuto, presentato nella domanda di iscrizione ID n. 2134811- Numero repertorio 155942 e approvato il 20 maggio scorso, al fine di renderlo più rispondente ad alcune disposizioni del CTS. Conseguentemente, la Regione chiede di inoltrare entro 30 giorni la documentazione richiesta mediante la piattaforma RUNTS per la proficua iscrizione della Chorale Neuventse al Registro.
- 2) Il Presidente elenca le variazioni apportate allo Statuto e le mette ai voti. Esse sono approvate all'unanimità dei presenti.
- 3) Non essendoci altro da deliberare il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 22.15.

Il presente verbale è redatto e firmato al termine della riunione affinché il Presidente possa procedere in tempi brevi con la registrazione dello Statuto contenti le modifiche richieste.

Il Presidente Roncaglione Pedrin Laura



Il Segretario Voyat Michel



Statuto dell'Associazione Chorale Neuventse - associazione di promozione sociale -

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito l'ente, denominato **"Associazione Chorale Neuventse"** associazione di promozione sociale/ETS che assume la forma giuridica di ente del terzo settore, (di seguito anche **"Coro"** o **"Associazione"**).

L'Associazione ha la sede legale in Nus (Ao), Via Aosta n. 13 e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione di promozione sociale **Associazione Chorale Neuventse** è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare della Legge 07 dicembre 2000, n. 383 parzialmente abrogata dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni, della Legge del 06 giugno 2016 n. 106, del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

La specifica finalità dell'associazione di promozione sociale è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di carattere sociale, civile, culturale avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali senza scopo di lucro.

L'organizzazione ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. d), i) e l) del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

1. la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
2. la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
3. l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;
4. la conservazione e diffusione della cultura musicale corale attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
5. la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici dei propri associati affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.

L'organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

1. promuovere momenti di aggregazione e socializzazione degli associati, attraverso la pratica del canto corale;
2. organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;

3. organizzare eventi che, grazie al canto, favoriscano l'incontro tra i popoli, lo scambio tra culture diverse e la solidarietà, anche attraverso iniziative concrete, quali promozione di manifestazioni finalizzate a raccogliere fondi a favore di persone, gruppi ed associazioni di volontariato;
4. ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
5. incidere opere discografiche, pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese eventuali riviste associative, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
6. svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
7. collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio;
8. svolgere e sollecitare momenti ricreativi, a partire dalle specificità del Coro, anche per coinvolgere persone e gruppi in situazioni di svantaggio.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci:

- tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente;

- le persone giuridiche private (non pubbliche) purché siano associazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro e non siano prevalenti rispetto alle persone fisiche.

Sono da ritenersi soci coloro i quali fanno parte dell'attività corale e in regola con il versamento della quota associativa.

Possono far parte dell'Associazione quanti ne facciano richiesta scritta o verbale, fatti salvi i requisiti tecnici e canori che saranno accertati e valutati a giudizio insindacabile del Direttore Artistico del Coro. Ai sensi dell'art 23 del CTS chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima.

I requisiti tecnici per essere socio sono:

- passione per il canto corale;
- sufficienti capacità canore;
- massima disponibilità per le varie attività dell'Associazione;
- piena accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti.

Qualora venga a mancare anche uno solo di questi requisiti saranno adottati adeguati provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo e del Direttore Artistico.

I soci possono far parte anche di altre formazioni corali, cantorie parrocchiali o altri gruppi canori di carattere religioso, fermo restando la priorità assoluta in termini di partecipazione alle attività dell'Associazione.

I soci sono tenuti a contribuire alle spese di funzionamento e mantenimento dell'Associazione tramite la quota annua ordinaria, il cui importo viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventualmente, in casi straordinari, con ulteriori contributi personali, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo, come previsto dal presente Statuto.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta o verbale al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- mancato pagamento della quota associativa;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- intervenire in assemblea, se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- votare in assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- esaminare i libri sociali conservati presso la sede associativa;
- dimettersi.

Qualora il socio sia minorenne il diritto di voto è esercitato tramite i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto, le norme interne dell'Associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci.

Le prestazioni dei soci sono in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. È ammesso il rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art. 4.

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, per l'approvazione del bilancio di esercizio, oppure, in via straordinaria:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su domanda motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo, firmata da **almeno un quinto** dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail, sms o altri canali Web quali a titolo esemplificativo WhatsApp almeno 7 giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più

uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario. Sono consentite le decisioni espresse per alzata di mano o qualunque altra modalità ritenuta idonea.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività per l'anno successivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare e/o modificare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, dal Direttore Artistico o da altro organo sociale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione della proposta di modifica dello statuto;
- lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la liquidazione dell'Associazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, fax, e-mail, sms o altri canali Web quali a titolo esemplificativo WhatsApp, almeno 2 giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipa la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente o il Direttore Artistico lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il numero di consiglieri scenda sotto il numero minimo di 5 il Consiglio direttivo, procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei sostituti. Non si applicherà l'istituto della cooptazione.

I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve operare nel solo e pieno interesse dell'Associazione, promuovendone lo sviluppo, la pubblicità ed il prestigio, tenendo ben presenti la storia e la tradizione che l'Associazione ha maturato nel corso degli anni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- promuovere e organizzare le attività dell'Associazione;
- decidere di partecipare a concerti, rassegne, concorsi e manifestazioni, previa valutazione vincolante del Direttore Artistico;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Direttore Artistico, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- revocare le cariche assegnate;
- in accordo con il Direttore Artistico, decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- verificare la regolare tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Artistico, rispettivamente per quanto riguarda l'attività ordinaria e l'attività canora, sono insindacabili.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di chiedere la collaborazione o l'aiuto degli associati nella gestione della normale attività dell'Associazione o per eventi particolari.

ART. 8 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- decisione del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di Terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza motivata o impedimento.

ART. 9 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'Associazione. È preposto ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Compete al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'Associazione. È preposto ai servizi contabili e di cassa dell'Associazione.

Compete al Tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Il Direttore artistico)

Il Direttore artistico, quale membro esterno, è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli associati.

Il suo incarico può avere durata illimitata sino a revoca dello stesso e può essere retribuito.

Il Direttore Artistico ha la responsabilità generale della linea musicale del Coro e, in particolare, ha il compito di:

- preparare tecnico-vocalmente i soci ordinari;
- scegliere metodi, tempi e programmi di lavoro;
- scegliere il repertorio;
- esprimere un parere vincolante in ordine al possesso dei requisiti tecnici per l'ammissione a socio ordinario;
- esprimere un parere relativamente alle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- esprimere un parere obbligatorio circa la partecipazione a concerti, rassegne, concorsi e manifestazioni;
- indicare le linee fondamentali di indirizzo per il perseguimento delle finalità dell'Associazione per quanto riguarda gli aspetti musicali, corali e, più in generale di carattere artistico;
- condurre e garantire il buon andamento delle prove.

L'incarico di Direttore Artistico può essere revocato dal Consiglio Direttivo;

L'incarico di Direttore Artistico si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Laddove nominato, l'organo di controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Patrimonio e proventi)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti dalla partecipazione a concerti;
- premi di concorsi;
- vendita di materiale discografico e letterario;
- pubblicità;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 14 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio. Sono considerati validamente messi a disposizione, nei medesimi termini, i documenti trasmessi a tutti gli associati mediante canali Web quali a titolo esemplificativo l'invio per posta elettronica o WhatsApp.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso in cui ciò non avvenisse per due riunioni consecutive, la decisione sarà valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti presenti.

Per tale assemblea non sono ammesse astensioni e non è concessa nessuna delega scritta. I modi e i termini di convocazione sono quelli previsti per la convocazione dell'Assemblea straordinaria.

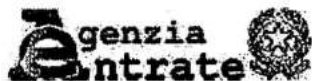
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto in beneficenza, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro operanti in campo sociale ed assistenziale, individuati dall'Assemblea in fase di scioglimento.

ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo settore e alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che alla legislazione nazionale e regionale in materia.



Reigistrato ad AOSTA il 25 AGO 2025 al n° 259
serie 111 Esatti Euro /
(e /)



DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: AOSTA

Registrazione di Atto Privato

Il 25/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T4D , serie 3 , numero 259

data di stipula: 20/08/2025

ident.vo telematico: T4D25L000259000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 00462940073

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

00462940073				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: 259_3_2025_REGISTRAZIONE ATTO

Classificazione: 03.03.03 - Atto privato

Mittente: DALMASSO ALESSANDRA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0038549

Data: 25/08/2025

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 2 - UT AOSTA - DR VALLE
D'AOSTA


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA

L'ADDETTO
Massimo IBSA